



COMUNE DI VICENZA

Regolamento per l'Imposta Unica Comunale (IUC) Componente Imposta Municipale Propria (IMU) Componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

INDICE

PREMESSA: Istituzione dell'Imposta.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- | | |
|---------|--|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento |
| Art. 2 | Presupposto impositivo |
| Art. 3 | Soggetti passivi |
| Art. 4 | Abitazione principale e casi assimilati |
| Art. 5 | Esenzioni |
| Art. 6 | Agevolazioni |
| Art. 7 | Fabbricati inagibili o inabitabili |
| Art. 8 | Determinazione del valore delle aree edificabili |
| Art. 9 | Fabbricato parzialmente costruito |
| Art. 10 | Versamenti |
| Art. 11 | Rinvio |
| Art. 12 | Disposizioni finali |

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- | | |
|---------|---|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento |
| Art. 2 | Presupposto impositivo |
| Art. 3 | Soggetti passivi |
| Art. 4 | Applicazione del tributo |
| Art. 5 | Base imponibile |
| Art. 6 | Aliquote, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni |
| Art. 7 | Servizi indivisibili |
| Art. 8 | Dichiarazione |
| Art. 9 | Versamenti |
| Art. 10 | Rinvio |
| Art. 11 | Entrata in vigore del regolamento e clausola di adeguamento |

PREMESSA: Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ed assimilate, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico del possessore ed utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. Il presente regolamento disciplina la IUC per le componenti IMU e TASI:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ed all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili compresi i terreni incolti ed i cosiddetti "orticelli".
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2, del D. Lgs. n. 504/1992.
3. Sono considerate non fabbricabili le aree possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'iscrizione nella previdenza agricola ha effetto per l'intero periodo d'imposta e la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Ai sensi di legge, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché delle abitazioni ad essa assimilate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
5. Ai sensi di legge l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 4 – ABITAZIONE PRINCIPALE E CASI ASSIMILATI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
2. Ferma restando la previsione di cui al comma 4, del precedente articolo 2, le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 sono soggette all'imposta municipale propria ed alle stesse si applica l'aliquota stabilita dall'apposita deliberazione e la detrazione di €200,00;
3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale e, quindi, fuori dal campo di applicazione dell'IMU:
 - a) l'unità immobiliare, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1 A/8 e A/9, comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1 A/8 e A/9, comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

ART. 5 – ESENZIONI

Ai sensi della normativa di legge sono esenti dall'imposta municipale propria:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992 a condizione che, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
- c) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;
- d) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- e) gli immobili posseduti ed utilizzati dalle ONLUS costituite a norma del D. Lgs. n. 460/97 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative e sportive, culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di un'attività commerciale.

ART. 6 – AGEVOLAZIONI

1. Per godere di eventuali agevolazioni o aliquote ridotte i soggetti passivi, a pena di decadenza del beneficio, entro il 31/12 dell'anno di riferimento, devono presentare apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di immobili locati a canone concordatario, all'autocertificazione di cui sopra va allegata copia del contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/98.
2. L'aliquota ridotta potrà essere applicata nell'anno in cui viene presentata l'autocertificazione a decorrere dalla data in cui vengono soddisfatti i requisiti richiesti per la sua applicazione. L'autocertificazione resa tardivamente non dà diritto all'applicazione retroattiva dell'agevolazione. Una volta resa, l'autocertificazione, ad invarianza di condizioni, ha effetto anche per gli anni successivi.
3. Per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratti di tipo concordatario di cui all'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998 l'aliquota agevolata può essere applicata a condizione che il locatario vi abbia trasferito la residenza anagrafica e vi dimori abitualmente.
La stessa aliquota si estende alle relative pertinenze dell'unità immobiliare locata nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per i fabbricati di categoria catastale A/10, C/1, C/3 destinati ad attività produttive l'aliquota ridotta si applica a condizione che il soggetto passivo d'imposta oltre che proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile ne sia anche l'utilizzatore.
Nel caso in cui l'attività produttiva sia esercitata da società di persone o di capitali, l'agevolazione verrà comunque riconosciuta anche se è uno dei soci ad essere proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sul fabbricato.
L'agevolazione non compete per i fabbricati utilizzati dagli studi associati e posseduti dai singoli associati nonché per gli immobili concessi in leasing.

ART. 7 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nemmeno come deposito, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature, né l'esecuzione di lavori edilizi sul fabbricato stesso.
5. Lo stato di inagibilità o di inabitabilità può essere accertato mediante:
 - a) perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
6. Qualora l'ufficio ravvisi l'esigenza di effettuare un sopralluogo in loco per verificare i presupposti per il diritto all'agevolazione, il contribuente dovrà acconsentire a tale sopralluogo pena la decadenza dal beneficio fiscale.
7. La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inagibilità o di inabitabilità. In caso di autocertificazione, la riduzione potrà essere applicata nell'anno di presentazione con effetto dalla data in cui si sono verificate le condizioni per l'applicazione della riduzione stessa.

8. Qualora il contribuente dichiari la sussistenza dell'inagibilità o dell'inabitabilità anteriormente al 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'autocertificazione, l'agevolazione potrà essere applicata solo a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva. L'autocertificazione resa tardivamente, infatti, non dà diritto all'applicazione retroattiva della riduzione.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI

1. Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma precedente.
3. Qualora l'imposta sia stata pagata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati da suddetta deliberazione, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero come meglio precisato all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992. In tali casi il valore imponibile è dato dal valore delle aree dalla data di inizio lavori sino alla data di ultimazione degli stessi ovvero di utilizzazione dei fabbricati se antecedente. Per data di inizio lavori deve intendersi la data comunicata al Comune dal titolare della concessione edilizia o dal suo delegato ovvero la data di perfezionamento del silenzio-assenso nel caso di presentazione della DIA/SCIA salvo diversa prova contraria fornita dal contribuente.
5. Sono considerate aree fabbricabili anche le aree oggetto di previsione urbanistica nell'ambito delle NTO del PI richiamate dall'art.61 "soddisfacimento del fabbisogno abitativo familiare avente carattere sociale" e soggette al pagamento dell'IMU come area edificabile sulla base del valore venale in comune commercio, solo dal momento in cui il comune certifica che il proprietario abbia i requisiti stabiliti dall'art.61 (ovvero alla data di rilascio del titolo abitativo/edificatorio). Precedentemente a quella data le aree qui richiamate e individuate dal PI, pagheranno l'IMU sulla base della destinazione urbanistica precedentemente individuata dal PAT e dalla Variante Tecnica Generale al PRG.

ART. 9 – FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di comunicazione del fine lavori, ovvero dalla data in cui le stesse sono di fatto comunque utilizzate. Conseguentemente, ai fini impositivi, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta in base al rapporto esistente tra l'intero fabbricato e la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
2. Sono assoggettati all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.

ART. 10 – VERSAMENTI

1. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
2. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati dall'erede, da colui che esercita la patria potestà o tutela, in luogo del soggetto passivo del tributo.
3. La disposizione di cui al comma 1, non deroga al principio sancito nel comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

4. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore del Comune incompetente purché l'imposta, versata nei termini di legge, risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune destinatario, quale soggetto attivo del tributo.
5. Nulla è dovuto dal soggetto passivo qualora l'imposta risulti di importo inferiore o uguale ad € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento dell'IMU per gli enti non commerciali, si rinvia alla normativa di legge in vigore

ART. 11 – RINVIO

Per quanto riguarda la disciplina del Funzionario Responsabile del tributo, dell'attività di verifica e controllo, degli accertamenti, delle sanzioni e degli interessi, dei rimborsi e della compensazione, della riscossione coattiva, delle dilazioni di pagamento, degli importi minimi, degli istituti deflattivi del contenzioso e degli istituti a tutela del contribuente, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore e produce effetti dal 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2. Nel caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare oggetto di tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura percentuale del tributo complessivo stabilita dall'apposita delibera che approva le aliquote: la restante parte del tributo è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art. 4 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione tributaria sorge all'inizio del possesso o della detenzione dell'immobile soggetto al tributo e sussiste fino al giorno di cessazione.
2. Diversamente dall'IMU, l'obbligazione tributaria ha una durata temporale computata in giorni.

Art. 5 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica la normativa dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 – ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con apposita delibera il Consiglio Comunale approva le aliquote e provvede ad individuare eventuali detrazioni ed i casi di agevolazione e riduzione di cui all'art.1 della legge 147/2013.
2. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 16/2014.

Art. 7 – SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 8 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. I possessori degli immobili occupati da soggetti diversi dai possessori stessi, sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento indicando i dati identificativi dell'occupante ed i mesi di occupazione.

Art. 9 – VERSAMENTI

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma .
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Qualora vi fossero pagamenti frazionati, pro quota di possesso, il versamento si considera regolare se l'ammontare complessivo dei singoli versamenti risulti pari al dovuto.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 10 – RINVIO

Per quanto riguarda la disciplina del Funzionario Responsabile del tributo, dell'attività di verifica e controllo, degli accertamenti, delle sanzioni e degli interessi, dei rimborsi e della compensazione, della riscossione coattiva, delle dilazioni di pagamento, degli importi minimi, degli istituti deflattivi del contenzioso e degli istituti a tutela del contribuente, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.